



## **DM 4152/30**

**VISTO** l'art. 53 del D.P.R. 5 gennaio 1967 n. 18 relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli Affari Esteri;

**VISTA** la Circolare del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale n. 1 del 16 gennaio 2003, che regola l'erogazione di contributi ad Enti e Associazioni con sede all'estero per attività assistenziali in favore delle collettività italiane all'estero;

**VISTI** gli artt. 26 e 27 del Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 relativi agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni;

### **DECRETA**

#### **Articolo 1**

1. Gli Uffici consolari, ai sensi dell'art.53 del D.P.R. n.18/1967, ove ne ravvisino l'opportunità nell'interesse della comunità italiana, promuovono la costituzione, nell'ambito della legge locale, di Enti o Associazioni con scopi assistenziali.
2. In favore di tali Enti possono essere erogati, a seguito di richiesta presentata dagli Enti stessi e avallata dagli Uffici diplomatico consolari competenti per la Circostrizione consolare, contributi da parte del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, a valere sul Cap.3105 (Associazioni ed Enti che operano per l'assistenza delle collettività italiane all'estero).

#### **Articolo 2**

1. I contributi di cui al precedente articolo 1 sono determinati sulla base di criteri che tengono conto della reputazione professionale e dell'efficacia dei risultati conseguiti da tali Enti, sotto il profilo qualitativo e quantitativo, e del contesto dei Paesi in cui gli Enti operano soprattutto in relazione alla realtà socio-economica, all'efficacia dei sistemi locali di protezione sociale, alla consistenza numerica delle collettività italiane e all'estensione territoriale della circostrizione consolare. Nella determinazione dei contributi sono inoltre tenuti in considerazione i pareri espressi dagli Uffici diplomatico consolari e, laddove presenti, dai Com.It.Es., la presenza e la consistenza di proventi locali e il numero di assistiti, rapportato alla tipologia di attività espletata dall'Ente.
2. Ai sensi del disposto della Circolare MAECI n.1/2003, sono esclusi dal contributo gli Enti che riportino in bilancio spese di gestione superiori al 20% del totale delle uscite, fatta eccezione per ospedali e case di riposo, in ragione del fatto che le spese assistenziali devono avere carattere di assoluta preminenza nel bilancio dei suddetti Enti. Eventuali ulteriori attività a carattere ricreativo, culturale, sportivo e professionale potranno essere realizzate attraverso risorse proprie e non a valere sul contributo ministeriale.

Roma, 17 marzo 2026

Il Capo dell'Unità  
Cons. Amb. Marco Petacco